

**RG 9/2021**

**TRIBUNALE DI ROMA**

**Sezione fallimentare**

Il giudice delegato, dott.ssa Francesca Vitale

vista l'istanza della ricorrente Fabiana Morelli, difesa dall'avv.to Pierluigi Alessandrini, per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento prevista dagli articoli 7, 8, 9 e 12 bis L. 3/2012;

rilevato che il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, un piano contenente le previsioni di cui al comma 1-bis dell'art 7 l. 3/2012;

esaminati la proposta ed il piano depositati in data 5.03.2021 unitamente alla documentazione posta a corredo;

esaminata la relazione degli OCC dott. commercialisti Rosara Gencarelli e Marco Salvatori allegata al ricorso

**rilevato:**

- che parte ricorrente ha proposto un piano quale "consumatore", ex art 6 l. 3/2012. in quanto persona fisica che ha assunto le obbligazioni esclusivamente per scopi personali del tutto estranei ad attività imprenditoriali o professionale;

- che ai sensi dell'art. 7 c. 2 della legge 3/2012, la ricorrente:

non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal predetto provvedimento di legge;

nei cinque anni precedenti non ha mai fatto ricorso ad una delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla L. nr. 3/2012;

non ha subito per cause ad essa imputabili uno dei provvedimenti di annullamento, risoluzione o revoca dell'accordo ai sensi degli artt. 14 e 14bis della legge 3/2012;

ha fornito tutta la documentazione idonea a consentire la ricostruzione della situazione economica e patrimoniale del proprio nucleo familiare;

verificata la completezza della documentazione e rilevato che – allo stato – non sono emersi atti compiuti dal debitore in frode ai creditori nell'ultimo quinquennio,

rilevato che allo stato la proposta e/o il piano soddisfano i requisiti di legge salva ogni diversa ed ulteriore valutazione di merito e/o acquisizione di chiarimenti alla udienza di seguito indicata (chiarimenti quali, nella specie, se il soddisfacimento dei creditori sia previsto nella percentuale del 18,525% come indicato in ricorso e dall'OCC a pag. 12 della Relazione ovvero nella misura del 16,796% come addotto nella medesima Relazione alle pp. 29 e 30);

ritenuto allo stato che la prosecuzione delle procedure esecutive di pignoramento presso terzi - pendenti presso il Tribunale di Roma - n.r.g. 26233/2016 promossa da Società Ifis srl e n.r.g. 12875/2019 promossa dalla Società Marte SPV – stante l'avvenuta assegnazione delle somme pignorate, potrebbe pregiudicare le ragioni della debitrice Fabiana Morelli per come azionate nel presente procedimento da sovraindebitamento e la stessa fattibilità del Piano;



ritenuto pertanto di potere disporre cautelativamente la sospensione delle dette procedure esecutive;  
visti gli artt. 12 bis e segg della l. 3/2012

### **PQM**

Dispone allo stato la sospensione della procedura esecutiva di pignoramento presso terzi, pendenti presso il Tribunale di Roma - n.r.g. 26233/2016 promossa da Società Ifis srl e n.r.g. 12875/2019 promossa dalla Società Marte SPV - in danno della debitrice istante Fabiana Morelli;

fissa l'udienza per la convocazione dei creditori per la data del 16.11.2021 h. 11.00;

dispone che la proposta ed il presente provvedimento siano comunicati a cura dell'OCC a tutti i creditori almeno 30 giorni prima dell'udienza;

dispone che della domanda e del decreto sia data pubblicità mediante il sito WWW.Tribunale.roma.it.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni a parte proponente e all'OCC.

Roma, 13.08.2021

Il Giudice

dott. Francesca Vitale

